



**COMUNE DI TALAMELLO**  
**Provincia di Pesaro-Urbino**

---

**REGOLAMENTO COMUNALE**  
**PER LA DISCIPLINA DEI**  
**PASSI CARRABILI**

Approvato con atto di Consiglio Comunale n.11 del 19.03.2008

## **TITOLO I**

### **NORME GENERALI**

#### **Articolo 1**

Il presente Regolamento disciplina nel territorio Comunale di Talamello, la realizzazione/modificazione dei passi carrabili nelle strade comunali nella osservanza delle disposizioni sancite nel vigente Codice della Strada (D.Lgs.del 30.04.1992 n.285 e successive modificazioni) e del relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione (D.P.R. 16.12.1992 N. 495), DEL d.p.r. 16.06.1996 n.610 e delle modifiche apportate dal medesimo all'articolo 46 del soprarichiamato D.P.R. 16.12.1992 N.495.

#### **Articolo 2**

Le disposizioni del presente Regolamento debbono osservarsi in correlazione alle prescrizioni del Regolamento Edilizio del Comune di Talamello, delle altre norme comunali e delle norme statali e regionali.

#### **Articolo 3**

Per "Passo carrabile" si intende l'accesso dalla via pubblica ad un'area laterale che sia idonea allo stazionamento e alla circolazione dei veicoli (artt.3.37 C.d.S. e art.22/Reg.C.d.S.)

#### **Articolo 4**

Per "suolo pubblico" e "spazio pubblico" si intende i luoghi ed il suolo di dominio pubblico appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune e quelli di proprietà privata, soggetti a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e termini di legge, quali: piazze, strade, giardini, corsi, mercati pubblici, portici, nonché strade vicinali, ecc. Sono altresì ricomprese ai fini della applicabilità della tassa, le occupazioni di strade statali e provinciali che attraversano il centro abitato del Comune così come definito dal vigente Codice della Strada.

## **TITOLO II**

### **AREE DEL TERRITORIO COMUNALE E CLASSIFICAZIONE STRADE**

#### **Articolo 5**

Ai fini del rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione dei passi carrabili, relativamente alla applicazione della relativa tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il territorio comunale di Talamello non viene suddiviso in aree;

## **TITOLO III**

### **REALIZZAZIONE E REGOLAMENTO PASSI CARRABILI**

#### **Articolo 6**

##### **AUTORIZZAZIONE DI PASSO CARRABILE**

Competente alla istruttoria delle domande ed al rilascio dell'autorizzazione di passo carrabile, di cui all'art.3 del presente regolamento, è l'Ufficio di Polizia Municipale. Le domande dirette a conseguire l'autorizzazione in questione devono essere corredate dalla prescritta documentazione tecnica, dall'impegno del richiedente, a sostenere tutte le spese di sopralluogo ed istruttoria, previo deposito della relativa cauzione, e al rispetto delle condizioni indicate al successivo art.11.

#### **Articolo 7**

##### **REALIZZAZIONE DI NUOVO PASSO CARRABILE**

Non possono essere aperti nuovi accessi dalle strade ai fondi o fabbricati laterali, né nuovi innesti di strade soggette ad uso privato (ex art.22 C.d.S.), senza la prevista Autorizzazione Edilizia rilasciata dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Stessa autorizzazione è d'obbligo per la realizzazione di nuovi accessi nelle strade e nelle piazze comunali in conformità delle prescrizioni di cui al presente regolamento e delle vigenti normative edilizie ed urbanistiche.

#### **Articolo 8**

##### **AUTORIZZAZIONE DI PASSA CARRABILE ESISTENTE**

I passi carrabili da realizzare devono attenersi alle seguenti condizioni normative (ex art.46 reg.C.d.S.):

- a)** devono consentire l'accesso ad un'area laterale che sia idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli ;
- b)** devono avere un'apertura d'accesso dal suolo pubblico di dimensione minima di ml.3,5 ad un limite massimo di ml. 12;
- c)** devono essere distanti dalle intersezioni stradali almeno ml.12, essere visibili ad una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada su cui sono collocati;
- d)** devono permettere la rapida immissione dei veicoli nelle proprietà laterali. A tal proposito:
  - L'eventuale cancello posto a protezione della proprietà laterale deve essere arretrato allo scopo di consentire la sosta, fuori carreggiata, di un veicolo in attesa di ingresso;
  - Nel caso in cui non sia possibile arretrare gli accessi per obiettive impossibilità costruttive, possono essere autorizzati sistemi di apertura automatica di cancelli,
  - Qualora l'apertura dei passi carrabili attenga le strade senza uscita e a traffico limitato, è consentito derogare sia dall'arretramento dei cancelli sia dai sistemi di apertura automatica.

## Articolo 9

### AUTORIZZAZIONE DI PASSO CARRABILE ESISTENTE

1. I passi carrabili realizzati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, e che presentino una apertura sul suolo pubblico inferiore al previsto limite minimo di ml. 3,5 possono essere regolarizzati, a richiesta dell'interessato, purchè siano idonei, in relazione alla loro ubicazione e struttura, alla celere immissione nella proprietà laterale;
2. Per i passi carrabili anch'essi già esistenti e che si trovino nella materiale impossibilità di adeguarli alla prevista distanza minima di 12 ml. Dalle intersezioni stradali, possono essere regolarizzati (ex art.46/6 Reg.C.d.S.) realizzando l'accesso alla massima distanza possibile dalla intersezione interessata, a condizione che l'accesso stesso non costituisca in alcun modo intralcio o pericolo alla circolazione veicolare e pedonale;
3. Per i passi carrabili ubicati nelle strade di scorrimento i quali non possiedono il requisito dell'arretramento del cancello o serranda, possono essere ugualmente autorizzati purchè siano dotati di sistema di apertura automatica e siano strutturati in maniera da permettere la più rapida immissione nella proprietà laterale.

## Articolo 10

### ADEGUAMENTI PASSI CARRABILI ESISTENTI

Per i passi carrabili realizzati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento qualora sia necessario, per l'adeguamento del passo ai requisiti minimi fissati al precedente art.9, l'esecuzione di opere (realizzazione di piazzole di sosta, installazione di aperture automatiche, adeguamento alla minima distanza dalle intersezioni stradali, ecc.) dovrà avvenire previo rilascio della prescritta Autorizzazione Edilizia da parte dell'U.T.C.

In tal caso l'autorizzazione di passo carrabile ed il rilascio del prescritto cartello segnaletico avverrà al termine delle opere di adeguamento.

## TITOLO IV

### PROCEDURA DA ESEGUIRE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI PASSI CARRABILI

## Articolo 11

La procedura da seguire è la seguente:

1. Presentazione della domanda in bollo corredata di rappresentazione planimetrica (scala 1:200) dell'accesso da adibire a passo carrabile, e dai versamenti dovuti per le spese di sopralluogo, di istruttoria e per il costo del cartello segnaletico stradale qualificato dall'Ufficio Tecnico Comunale;
2. Rilascio dell'autorizzazione e del segnale di passo carrabile da parte dell'Ufficio tecnico;
3. Obbligo per il titolare dell'autorizzazione di provvedere a proprie cure e spese alla collocazione del segnale di p.c. che, di norma deve essere applicato su porte e cancelli (**Art. 120 Reg. C.d.S.**);
4. Obbligo per il titolare dell'autorizzazione di segnalare all'Ufficio Tecnico Comunale qualsiasi modificazione della struttura ed eventuali variazioni nella titolarità o nella destinazione d'uso dell'immobile asservito al passo carrabile;

5. Obbligo per il titolare della autorizzazione di comunicare all'Ufficio Tecnico Comunale eventuali danneggiamenti o furto del cartello segnaletico. In tal caso dovrà essere presentata fotocopia della denuncia di smarrimento o furto presentata presso l'Autorità di Polizia;
6. Obbligo per il titolare dell'autorizzazione di restituire all'Ufficio tecnico Comunale il cartello segnaletico numerato di passo carrabile in caso di cessazione dell'autorizzazione stessa, per rinuncia del medesimo titolare o su disposizione della competente autorità;
7. La realizzazione del passo carrabile e l'eventuale rimessa in ripristino di opere stradali per cessazione della stessa, in caso di rinuncia del titolare o su disposizione dell'Autorità competente ricade a carico dell'intestatario. La esecuzione dei lavori dovrà essere effettuata in conformità delle prescrizioni tecniche dettate dall'Ufficio Tecnico Comunale.

## **TITOLO V**

### **TASSA O CANONE DI CONCESSIONE DI PASSO CARRABILE**

#### **Articolo 12**

I titolari di autorizzazione di Passo carrabile sono soggetti al pagamento della tassa di O.S.P. ovvero del canone di concessione parametrato alla larghezza ed alla ubicazione dell'accesso carrabile, sulla base delle vigenti norme applicate al Comune di Talamello.

## **TITOLO VI**

### **MODALITA' RELATIVE AL SERVIZIO DI RIMOZIONE**

#### **Articolo 13**

Il segnale di passo carrabile deve avere le dimensioni ed il formato indicate dall'articolo 120 reg. C.d.S. (fig.II78), esso indica, fra l'altro, la zona entro la quale vige permanentemente il divieto di sosta a norma dell'art.158 del C.d.S. E' previsto, compatibilmente con le esigenze tecniche e di servizio, l'intervento della Polizia Municipale per la rimozione, qualora necessari, dei veicoli in sosta nello spazio prospiciente il passo carrabile.

## **TITOLO VII**

### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

#### **Articolo 14**

Nel territorio Comunale di Talamello, tutti i passi carrabili devono essere autorizzati entro il termine di 60 giorni dalla richiesta pervenuta al protocollo del Comune purchè ritenuti regolari.

#### **Articolo 15**

In tutto il territorio Comunale di Talamello è vietata l'apposizione di cartelli di passo carrabile non regolamentari e quindi non conformi a quanto stabilito dal vigente Codice della Strada.

==\*==\*==\*==\*==\*==\*==\*==\*==\*==\*==\*==\*==\*==\*==\*==\*